

# SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

## REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI PROMOSSE E GESTITE DA SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SGR S.p.A. (ex ADVAM)

*Il presente Regolamento si compone di tre parti:  
a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento  
Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore*

### **INDICE**

#### **PARTE A      SCHEDE IDENTIFICATIVE**

#### **PARTE B      CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- 1.      Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche dei Fondi**
  - 1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo
  - 1.2 Parte relativa a tutti i Fondi
- 2.      Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione**
- 3.      Regime delle spese**
  - 3.1 Spese a carico del Fondo
  - 3.2 Spese a carico dei singoli partecipanti

#### **PARTE C      MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

- I.**      Partecipazione ai Fondi
- II.**     Quote e certificati di partecipazione
- III.**    Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
- IV.**    Spese a carico della SGR
- V.**     Valore unitario della quota e sua pubblicazione
- VI.**    Rimborso delle quote
- VII.**   Modifiche al Regolamento
- VIII.**  Liquidazione del Fondo

**Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.**

## **PARTE A - SCHEDA IDENTIFICATIVA**

*Il presente Regolamento si compone di tre parti:*

*a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento*

*Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore*

### **Denominazione tipologia e durata dei Fondi**

Fondi comuni di investimento italiani aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (OICVM):

- FONDO ANTELAO
- FONDO ALARICO (già ALARICO RE)
- FONDO CRISTALLO (già MACRO FO)
- FONDO RITORNI REALI

La durata dei Fondi è fissata per tutti al 31/12/2050 salvo proroga con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione da assumersi almeno 2 anni prima della scadenza.

### **Società di gestione del risparmio**

**Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A.** (di seguito "Società di gestione" o "SGR"), autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta nell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 58/1998, n. 39 della Sez. Gestori di OICVM, con sede in Milano, Via Fiori Oscuri n. 5. Indirizzo del sito internet della Società: [www.sofiasgr.it](http://www.sofiasgr.it).

### **Depositario**

**State Street International Bank GmbH - Succursale Italia** (di seguito anche "Depositario" o "Banca Depositaria"), con sede in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano; iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08429530960; numero REA MI-2025415; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993; autorizzata dalla Banca d'Italia – ai sensi dell'art. 47 del Testo unico della finanza – all'esercizio delle funzioni di depositario e di calcolo del valore della quota.

State Street International Bank GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street International Bank GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Brienner Strasse 59, iscritta al Registro delle Imprese B della Pretura di Monaco di Baviera n. HRB 42872.

Indirizzo del sito internet del Depositario: [www.statestreet.com](http://www.statestreet.com).

Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi Antelao, Alarico, Ritorni Reali e Cristallo nonché quelle di rimborso delle medesime quote sono svolte dal Depositario per il tramite dell'Ufficio Depo Bank & Outsourcing Control, dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino.

Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sopraindicate sono svolte dalla Società di Gestione.

I prospetti contabili dei Fondi sono disponibili presso la sede del Depositario, nonché sul sito internet della SGR.

I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso Sofia gestione del patrimonio SGR S.p.A. ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

**Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari**

Il **valore unitario delle quote**, espresso in euro, è determinato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa nazionale e nei giorni di festività nazionali quand'anche la Borsa italiana sia aperta, e pubblicato con la medesima cadenza sul sito [www.sofiasgr.it](http://www.sofiasgr.it).

Sul medesimo sito è pubblicato il contenuto di ogni modifica regolamentare.

## PARTE B – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

*Il presente Regolamento si compone di tre parti:*

*a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento*

*Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore*

### 1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONDI

#### 1.1. Parte specifica relativa a ciascun Fondo

## ANTELAO

1. **Scopo:** è un fondo, di tipo flessibile, che mira a realizzare una moderata crescita del capitale investito, privilegiando la continuità dei risultati nel tempo, con un orizzonte temporale di medio periodo.
2. **Oggetto:** il Fondo può investire in:
  - quote o azioni di OICR, armonizzati e non, la cui misura può raggiungere il 100% del totale delle attività dello stesso;
  - altri strumenti finanziari nella misura indicata nei commi successivi.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio orientata verso strumenti finanziari (inclusi quelli che risultino collegati al rendimento di materie prime, energia e commodities) di natura monetaria, obbligazionaria, bilanciata, flessibile e azionaria.

Gli investimenti di natura obbligazionaria non prevedono limiti di duration. Gli investimenti non investment grade non superano il 30% delle attività del Fondo.

L'esposizione azionaria non può eccedere il 70% delle attività del Fondo; la predetta soglia deve intendersi determinata al netto degli strumenti finanziari derivati su indici quotati e negoziati su mercati regolamentati, eventualmente utilizzati al fine di ridurre l'esposizione del portafoglio sui titoli azionari detenuti.

Il Fondo può essere altresì investito fino al 30% delle attività dello stesso in strumenti legati all'andamento delle materie prime, energia e commodities.

Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti e fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, può inoltre essere investito in misura residuale (ossia fino al 10% del totale delle attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencati):

- in altri strumenti finanziari quotati, non quotati e/o quotandi;
- in depositi bancari;
- in fondi chiusi quotati.

3. **Politica di investimento:** la selezione degli strumenti finanziari è realizzata tramite l'analisi fondamentale sia macroeconomica che microeconomica.

La prima prende in considerazione variabili quali andamento del PIL, politiche monetarie e fiscali, tassi di cambio e tassi di interesse, al fine di definire la struttura di portafoglio (asset allocation) e la scelta dei titoli obbligazionari. La seconda analizza la dinamica dei settori economici e le prospettive degli utili aziendali, e studia il valore relativo dei titoli al fine di selezionare i titoli azionari e le obbligazioni di emittenti societari.

La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di gestione (OICR "collegati") e quelli gestiti da società terze, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da apposita analisi.

Il Fondo investe prevalentemente negli strumenti sopraindicati senza vincoli di carattere valutario, geografico, settoriale o merceologico. Il controvalore degli investimenti denominati in valute diverse dall'euro può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo.

La Società di gestione, compatibilmente con la politica di investimento del Fondo e nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati e tecniche negoziali finalizzati:

- alla copertura dei rischi di mercato;
- all'investimento ed efficiente gestione, ovvero al fine di:
  - i. arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante;
  - ii. efficienza del processo di investimento (es: minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione, gestione del credito di imposta, ecc.), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari, OICR, ecc., finalizzato a implementare l'asset allocation definita dalla SGR in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.

Le operazioni di copertura possono raggiungere durate temporali che vanno oltre il breve termine, mentre l'attività speculativa segue generalmente, ma non esclusivamente, logiche di trading con un profilo temporale breve. L'esposizione originata dall'utilizzo diretto di strumenti finanziari derivati

per finalità diverse dal primo trattino del presente comma non può superare il 40% delle attività del Fondo.

La SGR si riserva la facoltà di investire in OICR che prevedono l'utilizzo di strumenti derivati con qualunque finalità.

## ALARICO (già Alarico RE)

1. **Scopo:** è un Fondo flessibile che ha come obiettivo un incremento nel lungo periodo del capitale investito con un livello di rischio alto.
2. **Oggetto:** il Fondo effettua investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e/o in valuta estera.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti non dotati di rating o dotati di rating inferiore all'investment grade (BBB-) in misura non superiore al 50% delle attività dello stesso. Per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria normalmente scambiati su circuiti alternativi ai mercati regolamentati si fa riferimento al Paese emittente.

Il Fondo può altresì essere investito in quote o azioni di OICR di natura azionaria e/o obbligazionaria, armonizzati e/o non armonizzati, denominati in euro e/o valuta estera, in misura non superiore al 10% del totale delle attività dello stesso, purché la composizione del portafoglio dell'OICR quale risulta dalle previsioni regolamentari sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. La possibilità di investire in strumenti finanziari denominati in valuta implica il rischio relativo alla variazione dei tassi di cambio.

3. **Politica di investimento:** la Società di gestione attua uno stile di gestione attivo volto a sfruttare al meglio le opportunità presentate dai mercati. Il Fondo è caratterizzato da un alto margine di discrezionalità nella ripartizione delle attività finanziarie tra strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria e strumenti derivati. Nella composizione del portafoglio complessivo del Fondo gli strumenti finanziari di natura azionaria possono raggiungere anche il 100%.

Per gli strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria l'attività di gestione si basa, nella fase di selezione dei relativi emittenti, sull'utilizzo dei comuni principi di analisi fondamentale. Nei limiti di quanto sopra, nell'assunzione delle decisioni di investimento si tiene conto, altresì, delle principali regole di analisi tecnica e di *market sentiment*, al fine di gestire attivamente la posizione e trarre utilità nel breve e medio termine dalle situazioni di volatilità dei mercati.

La Società di gestione, compatibilmente con la politica di investimento del Fondo e nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati e tecniche negoziali finalizzati:

- alla copertura dei rischi di mercato;
- all'investimento ed efficiente gestione, ovvero al fine di:
  - i. arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante;
  - ii. efficienza del processo di investimento (es: minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione, gestione del credito di imposta, ecc.), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari, OICR, ecc., finalizzato a implementare l'asset allocation definita dalla SGR in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.

Le operazioni di copertura possono raggiungere durate temporali che vanno oltre il breve termine, mentre l'attività speculativa segue generalmente, ma non esclusivamente, logiche di trading con un profilo temporale breve. L'esposizione originata dall'utilizzo diretto di strumenti finanziari derivati per finalità diverse dal primo trattino del presente comma non può superare il 40% delle attività del Fondo.

La SGR si riserva la facoltà di investire in OICR che prevedono l'utilizzo di strumenti derivati con qualunque finalità.

## CRISTALLO (già Macro FO)

1. **Scopo:** è un Fondo flessibile che ha come obiettivo la graduale crescita del capitale investito cogliendo le opportunità presenti sui mercati obbligazionari e, in misura limitata, sui mercati azionari e delle commodities.
2. **Oggetto:** il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria, azionaria e in strumenti finanziari che investono in commodities, denominati in euro e/o valuta estera, e in depositi bancari.

Il Fondo può essere investito in quote o azioni di OICR di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria armonizzati e/o non armonizzati, denominati in euro e/o valuta estera, purché la composizione del portafoglio dell'OICR quale risulta dalle previsioni regolamentari sia compatibile con la politica di investimento del Fondo.

L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria e/o che investono in commodities non può complessivamente essere superiore al 30% del totale delle attività del Fondo.

La possibilità di investire in strumenti finanziari denominati in valuta implica il rischio relativo alla variazione dei tassi di cambio.

Gli investimenti si avvalgono della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (duration).

3. **Politica di investimento:** gli investimenti sono effettuati prendendo a riferimento scenari, tanto di

ordine macroeconomico relativo ad aree economico-valutarie, quanto di tipo microeconomico focalizzati su settori di attività e singoli emittenti, valutando, nella selezione degli strumenti finanziari, il rapporto rischio/rendimento.

Il processo di investimento si svolge con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.

La Società di Gestione, compatibilmente con la politica di investimento del Fondo e nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati e tecniche negoziali finalizzati:

- alla copertura dei rischi di mercato;
- all'investimento ed efficiente gestione, ovvero al fine di:
  - i. arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante;
  - ii. efficienza del processo di investimento (es: minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione, gestione del credito di imposta, ecc.), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari, OICR, ecc., finalizzato a implementare l'asset allocation definita dalla SGR in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.

Le operazioni di copertura possono raggiungere durate temporali che vanno oltre il breve termine, mentre l'attività speculativa segue generalmente, ma non esclusivamente, logiche di trading con un profilo temporale breve. L'esposizione originata dall'utilizzo diretto di strumenti finanziari derivati per finalità diverse dal primo trattino del presente comma non può superare il 40% delle attività del Fondo.

La SGR si riserva la facoltà di investire in OICR che prevedono l'utilizzo di strumenti derivati con qualunque finalità.

## RITORNI REALI

1. **Scopo:** è un Fondo obbligazionario flessibile che ha come obiettivo la ricerca di un ritorno significativamente superiore al tasso di inflazione annuo dell'area euro (indice prezzi al consumo) con un orizzonte temporale di medio periodo.
2. **Oggetto:** il Fondo effettua investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari, emessi o garantiti da Stati o Organismi internazionali.

Il Fondo può investire anche in obbligazioni di emittenti di tipo societario.

Il complesso delle obbligazioni di emittenti non dotati di rating o dotati di rating inferiore all'investment grade (BBB-) può arrivare al 100% delle attività del Fondo.

È ammesso altresì l'investimento in strumenti obbligazionari convertibili fino a un massimo del 25% e il Fondo può detenere azioni derivanti da

esercizio di obbligazioni convertibili o altri eventi societari entro il limite del 5%.

Il Fondo può investire fino al 100% in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa e dell'America centro settentrionale e in misura contenuta di emittenti di Paesi emergenti.

Non sono previsti vincoli di duration né limiti specifici inerenti la valuta di denominazione. Per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria normalmente scambiati su circuiti alternativi ai mercati regolamentati si fa riferimento al Paese emittente.

Il Fondo può altresì essere investito in quote o azioni di OICR di natura obbligazionaria, armonizzati e/o non armonizzati, denominati in euro e/o valuta estera, in misura non superiore al 10% del totale delle attività dello stesso, purché la composizione del portafoglio dell'OICR quale risulta dalle previsioni regolamentari sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. La possibilità di investire in strumenti finanziari denominati in valuta implica il rischio relativo alla variazione dei tassi di cambio.

3. **Politica di investimento:** la Società di gestione attua una politica di investimento con uno stile attivo buy and hold sulla base di valutazioni degli scenari macro economici e valutari e delle analisi del merito di credito degli emittenti.

La Società di gestione, compatibilmente con la politica di investimento del Fondo e nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati e tecniche negoziali finalizzati:

- alla copertura dei rischi di mercato;
- all'investimento ed efficiente gestione, ovvero al fine di:
  - i. arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante;
  - ii. efficienza del processo di investimento (es: minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione, gestione del credito di imposta, ecc.), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari, OICR, ecc., finalizzato a implementare l'asset allocation definita dalla SGR in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.

Le operazioni di copertura possono raggiungere durate temporali che vanno oltre il breve termine, mentre l'attività speculativa segue generalmente, ma non esclusivamente, logiche di trading con un profilo temporale breve. L'esposizione originata dall'utilizzo diretto di strumenti finanziari derivati per finalità diverse dal primo trattino del presente comma non può superare il 40% delle attività del Fondo.

La SGR si riserva la facoltà di investire in OICR che prevedono l'utilizzo di strumenti derivati con qualunque finalità.

## 1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

1. Ciascun Fondo, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia nonché di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito in:
  - strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% e fino al 100% del totale delle attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo stesso;
  - in quote di altri fondi promossi o gestiti dalla Società di gestione o da altre alla stessa legate tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, o in azioni di SICAV alla quale la Società di gestione è similmente legata, purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico del Fondo e sempreché la composizione del portafoglio dell'OICR, quale risulta dalle previsioni regolamentari, sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo non sono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquisiti; per la parte del Fondo rappresentata da OICR collegati, dal compenso della SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, provvigione di incentivo). Restano fermi i limiti pertinenti a ciascun Fondo per gli investimenti in parti di altri OICR.
2. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e di effettuare scelte di investimento, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, anche diverse da quelle ordinariamente previste in grado di tutelare l'interesse dei partecipanti.
3. La Società di gestione si impegna a rendere note all'investitore, tramite la Relazione semestrale e il Rendiconto annuale, le scelte generali di investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
4. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari

ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

5. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo, nonché i mercati regolamentati di stati appartenenti all'OCSE.
6. La valuta di denominazione dei Fondi è l'euro. Gli strumenti finanziari contenuti nei portafogli dei Fondi denominati in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo sono convertiti sulla base dei tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.
7. Le quote non sono negoziate in alcun mercato regolamentato e sono riservate a coloro che le sottoscrivono in modalità collocamento, per il tramite degli intermediari autorizzati dalla SGR alla distribuzione dei Fondi, o direttamente con la SGR, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti.

## 2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non sono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

### 3 Regime delle spese

#### 3.1 Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico dei Fondi sono qui di seguito elencate:
  - una commissione o provvigione di gestione da corrispondersi mensilmente alla Società di gestione secondo la misura indicata per ciascun Fondo nella seguente tabella; tale commissione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo presso la Banca Depositaria il primo giorno lavorativo del mese successivo;

Fondo	Commissione di gestione
Antelao	1,20% annua
Alarico	1,80% annua
Cristallo	1,00% annua
Ritorni Reali	1,20% annua

- per il Fondo Ritorni Reali una commissione di performance (di seguito anche "provvigione di incentivo"), da applicare a favore della SGR solo in caso di risultato positivo, corrispondente ad una percentuale (riportata nella tabella sottostante) dell'extraperformance del Fondo (al netto di tutti i costi), maturata nell'anno solare, rispetto all'incremento percentuale del benchmark.

Fondo	Benchmark	Comm. performance
Ritorni Reali	35% Global High Yield Corporate Bond Index 30% Markit Iboxx EUR Liquid High Yield 30 ex-Financial TRI 35% EuroMts 1-3 anni	20%

#### Esempio di calcolo della provvigione di incentivo

incremento quota	(1Q) = 5%
incremento parametro di riferimento per il calcolo della provvigione di incentivo	(1B) = 2%
differenza	1Q-1B = 3%
Provvigione di incentivo	3% x 20% = 0,60%

La provvigione di incentivo è prelevata dalle disponibilità del Fondo al termine di ogni anno solare, sulla base del confronto dei rendimenti nei 12 mesi precedenti.

All'interno dell'anno solare, la provvigione di incentivo è calcolata in ogni giorno di valorizzazione della quota confrontando la variazione del valore unitario della quota rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente con la variazione del corrispondente parametro di riferimento nel medesimo lasso temporale. La provvigione di

incentivo è applicata in ogni giorno di valorizzazione della quota al minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Il calcolo della commissione è eseguito in ogni giorno di valorizzazione della quota, accantonando il rateo corrispondente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo;

- per il Fondo Antelao, per il Fondo Alarico, e per il Fondo Cristallo, una commissione di performance (di seguito anche "provvigione di incentivo"), da applicare a favore della SGR solo in caso di risultato positivo, secondo il metodo dell'High Watermark.

La provvigione di incentivo matura, cioè, qualora il valore della quota del giorno precedente a quello di calcolo (il Giorno Rilevante) sia superiore rispetto al valore più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra la Data di Prima Rilevazione dell'High Watermark Assoluto, come di seguito definita per i singoli Fondi e/o Classi di quote, ed il Giorno Rilevante.

Per il Fondo Antelao, per il Fondo Alarico, e per il Fondo Cristallo, quale primo valore di rilevazione dell'High Watermark Assoluto si assume il valore della quota relativo al giorno 14 marzo 2016 (Data di Prima Rilevazione dell'High Watermark Assoluto). In ogni caso, ai fini del calcolo della provvigione di incentivo si tiene opportunamente conto delle modifiche intervenute di tempo in tempo nel trattamento fiscale dei Fondi.

Ogni qualvolta si verifichi la suddetta condizione e maturi di conseguenza la commissione di performance, il nuovo valore dell'High Watermark Assoluto sarà pari al valore registrato dalla quota del Fondo nel Giorno Rilevante.

Verificandosi tale condizione, la provvigione di incentivo matura in misura pari al 20% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota nel giorno precedente a quello di calcolo rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra le date del precedente High Watermark Assoluto e dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile.

La provvigione di incentivo è imputata al Fondo in occasione di ogni calcolo del valore della quota. La suddetta commissione è prelevata dalle disponibilità del Fondo al termine di ogni anno solare.



Per il Fondo Antelao, per il Fondo Alarico, per il Fondo Cristallo e per il Fondo Ritorni Reali il limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo, che le provvigioni complessive di gestione e di incentivo non possono superare (c.d. “fee cap”) nel corso dell’esercizio, è pari al 5%;

- un compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l’espletamento dell’incarico da corrispondersi mensilmente secondo la misura massima indicata per ciascun Fondo nella seguente tabella; tale compenso è calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità di quest’ultimo il primo giorno lavorativo del mese successivo;

Fondo	Compenso Banca Depositaria
Antelao	0,07% su base annua
Alarico	0,08% su base annua
Cristallo	0,055% su base annua
Ritorni Reali	0,06% su base annua

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e dei prospetti periodici del Fondo e quelle degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamento della legge e/o dalle disposizioni di vigilanza e di liquidazione del Fondo;
- i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese per la revisione e la certificazione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché eventualmente alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza.

Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di gestione con prelievo dalle disponibilità

di ciascun Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

### 3.2 Spese a carico dei singoli partecipanti

1. Le sottoscrizioni, il passaggio tra Fondi ed i rimborsi di quote del Fondo non sono gravate da commissioni, ad eccezione delle sottoscrizioni effettuate per il tramite di terzi soggetti collocatori o concluse a seguito di offerta fuori sede. In questo caso la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione prelevate in una misura percentuale pari al 3,0% massimo sull’ammontare delle somme investite.

Per la sottoscrizione di Piani di accumulo la SGR trattiene la commissione di sottoscrizione in misura percentuale su ogni versamento effettuato.

In caso di applicazione di commissioni di sottoscrizione, la SGR retrocede integralmente tale importo al soggetto incaricato del collocamento.

2. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:

a) diritti fissi, di importo pari a:

- euro 5 per ogni versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- euro 5 per ogni versamento effettuato nell’ambito di un Piano di accumulo (“PAC”) senza autorizzazione permanente di addebito (RID);
- euro 3 per ogni versamento effettuato nell’ambito di un Piano di accumulo (“PAC”) attraverso autorizzazione permanente di addebito (RID);
- euro 2,5 per ogni insoluto verificatosi nell’ambito di un Piano di accumulo (“PAC”) attraverso autorizzazione permanente di addebito (RID);
- euro 5 per ogni rimborso, sia parziale che totale;
- euro 50 per l’emissione di ogni singolo nuovo certificato richiesto dal sottoscrittore.

b) le spese:

- per imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti ai sensi di legge, in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, ai successivi versamenti, ai rimborsi e alla comunicazione di conferma dell’avvenuto investimento o disinvestimento;
- di spedizione, postali e di corrispondenza, limitatamente agli effettivi esborsi, sostenute dalla SGR nell’ambito del rapporto con il sottoscrittore, incluso il caso di invio dei certificati di partecipazione al suo domicilio.

3. Gli importi inerenti i diritti fissi di cui sopra possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei partecipanti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

## PARTE C – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

*Il presente Regolamento si compone di tre parti:*

*a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento*

*Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore*

### I. Partecipazione al Fondo

#### I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote sono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non può essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo, la valuta coincide con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che

si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

#### I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
  - versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 euro;
  - l'importo minimo dei versamenti successivi deve essere di almeno 500 euro;
  - partecipazione ai Piani di accumulo di cui alla successiva sezione I.3;
  - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - direttamente presso la SGR;
  - per il tramite dei soggetti collocatori;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla Società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti

- incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione di portafogli ovvero di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e, ove pertinenti, le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della SGR stessa in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della Banca Depositaria.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
    - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
    - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
  6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
  7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella scheda identificativa del presente Regolamento (cfr. Parte A, Scheda Identificativa).
  8. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### **I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo**

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione a Piani di accumulo che

consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di apposito modulo nel quale sono indicati:
  - il valore complessivo dell'investimento;
  - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
  - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
  - l'importo corrispondente a n. 12 versamenti se l'importo del versamento unitario è inferiore a 200 euro e a n. 6 versamenti se l'importo del versamento unitario è maggiore o uguale a 200 euro..
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 180 versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 100 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
  - della durata residua del Piano;
  - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
  - della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. La SGR provvede in caso di variazione del Piano di accumulo a rideterminare il valore nominale del Piano.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si fa comunque luogo a rimborsi di commissioni.

#### **I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch)**

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi con la seguente modalità:
  - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14.00;
  - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento.

## **II. Quote e certificati di partecipazione**

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i suddetti certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a

lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporta la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante deve sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

## **III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

## **IV. Spese a carico della SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

## **V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Per i Fondi il cui valore unitario della quota è calcolato con cadenza giornaliera, limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo della quota, il valore della quota rimarrà invariato a 1 euro. Per i Fondi il cui valore unitario della quota è calcolato con cadenza settimanale, limitatamente ai primi 3 giorni di calcolo della quota, il valore della quota rimarrà invariato a 1 euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in

- situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente sono pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
  4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
    - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
    - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato può essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel Rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
  5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
  3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
    - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
    - le generalità del richiedente;
    - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
    - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
    - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato – se emesso – rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
    - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
  4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
  5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 14.00.
  6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione è eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
  7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch provenienti da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 5.000.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 4 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In

## **VI. Rimborso delle quote**

### **VI.1 Previsioni generali**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

tali casi, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non può essere in ogni caso successivo a quindici giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme deve avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui siano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VI.2 Modalità di rimborso delle quote**

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
  - bonifico;
  - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

## **VII. Modifiche del Regolamento**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche dei Fondi o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti è sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di accumulo già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorre dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, è stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. Liquidazione del Fondo**

1. La liquidazione di ciascun Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera sono sospesi l'emissione e il rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d) la Società incaricata della revisione legale della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul Rendiconto finale di liquidazione;

- e) il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa Relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante può prendere visione del Rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal Rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.